



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. concernente norme in materia di procedimenti amministrativi;

CONSIDERATE in particolare le modifiche apportate alla citata legge n. 241/1990 dal D.lgs. 30 giugno 2016 n. 127 che prevedono l'indizione della conferenza di servizi in modalità semplificata e asincrona (senza lo svolgimento di riunioni) e l'acquisizione dei pareri dei soggetti interessati nei termini previsti dalla legge;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTI il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, e il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, con i quali è stata stabilizzata, modificata e integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale;

VISTI il decreto interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo decreto del 9 novembre 2016, e la circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del MiSE (ex art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239);

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che ha modificato e integrato anche la legge 9 aprile 2002, n. 55, introducendo l'acquisizione dell'Intesa regionale su proposta ministeriale;



VISTO il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992 con cui la società Solvay & C.ie – Société Anonyme, con sede in Rosignano Solvay (LI) è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 17 del DPR 24 maggio 1998, n. 203, a eseguire interventi di risanamento ambientale e di potenziamento della centrale di cogenerazione della potenza di 460 MWt e 73 MWe, sita nel proprio stabilimento di Rosignano Solvay (LI), mediante l'installazione di due turbogas della potenza di 450 MWt e 145 MWe ciascuno, e di una turbina a vapore da 66 MWe circa in sostituzione degli impianti esistenti;

VISTA la nota prot. n. 680261 del 31 gennaio 1994 con cui il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato ha volturato alla società ROSEN Spa (ROSEN - Rosignano Energia Spa, codice fiscale n. 01079020499, con sede legale in via Piave n. 60, Rosignano Marittimo (LI), frazione di Rosignano Solvay), la titolarità delle autorizzazioni attribuite alla Solvay & C.ie – Société Anonyme con il citato provvedimento del 29 luglio 1992;

PREMESSO che con nota n. 11222017 del 03.03.2017 (prot. MiSE n. 5555 del 06.03.2017) la società ROSEN-Rosignano Energia ha presentato istanza di autorizzazione alla modifica dell'attuale configurazione produttiva della centrale termoelettrica ubicata nello stabilimento Solvay, ai sensi della legge 9 aprile 2002, n. 55, comunicando contestualmente l'avvenuto pagamento del contributo dell'1 per mille previsto dall'art. 1, comma 110, della legge n. 239/2004;

CONSIDERATO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione alla sostituzione del turbogas esistente TG1 con una nuova unità più potente da 176 MWe, la disconnessione permanente della turbina a vapore esistente da 82 MWe e la realizzazione di un nuovo collegamento per il vapore a BP;

CONSIDERATO, in particolare, che il procedimento riguarderà la sola autorizzazione alla realizzazione del progetto, mentre restano fermi gli eventuali adempimenti in materia di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto di Rosignano Marittimo così come modificato dall'iniziativa in questione;

CONSIDERATO che con la menzionata nota n. 11222017 del 03.03.2017 la ROSEN-Rosignano Energia ha trasmesso, oltre all'istanza, il progetto preliminare dell'intervento, un parere già acquisito e la documentazione su una verifica già effettuata (parere positivo del Comando provinciale dei VVF di Livorno e l'asseverazione attestante l'esclusione dall'iter valutativo per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.709 del Codice della Navigazione);

CONSIDERATO che a seguito della presentazione dell'istanza il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), con nota n. 6100 del 10.03.2017, ha indetto la conferenza di servizi semplificata, asincrona (senza lo svolgimento di riunioni), invitando i soggetti interessati a trasmettere il proprio parere nei termini previsti dalla legge;

CONSIDERATO che con la citata nota n. 6100 del 10.03.2017 il MiSE ha invitato le Amministrazioni interessate a comunicare tempestivamente la necessità di ulteriori pareri di altri Enti non coinvolti e l'eventuale necessità di acquisire integrazioni e/o ulteriori informazioni sul progetto in esame;

CONSIDERATO che a seguito dell'avvio del procedimento autorizzativo (nota MiSE n. 6100 del 10.03.2017) sono pervenute le seguenti note:

- nota n. 11617 del 17.05.2017 con cui il Dicastero dell'Ambiente ha chiesto alla società approfondimenti e integrazioni della documentazione già prodotta;
- nota n. 12630 del 26.04.2017 con cui la Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio ha vincolato l'espressione del parere di competenza alla conclusione delle valutazioni di carattere ambientale;



CONSIDERATO che, relativamente ai termini cronologici entro cui inviare i pareri, la normativa fa comunque salvi gli eventuali procedimenti (come la VIA, l'AIA, etc) per i quali la mancata o incompleta comunicazione nei tempi prescritti non può equivalere, ai sensi delle disposizioni comunitarie, ad assenso senza condizioni e i procedimenti per i quali rimane impregiudicata la disciplina statale specifica (art. 14 e 14bis, c.4, della L. n. 241/1990 e s.m.i.);

CONSIDERATO che è decorso il termine massimo di 90 giorni fissato per l'espressione dei pareri di competenza senza che siano sorte eventuali complessità e dissensi tali da rendere necessario l'intervento del Rappresentante unico delle Amministrazioni dello Stato;

CONSIDERATO che nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- nota n. 12630 del 26.04.2017 con cui il MiBAC ha trasmesso il parere della Soprintendenza competente (parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Pisa e Livorno n.3380 del 21.03.2017, favorevole nel rispetto di alcune indicazioni);
- nota n. 44072 del 10.07.2017 con cui la Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico – Div. II ha comunicato il nulla osta di competenza, nel rispetto di alcune indicazioni;
- nota n. 21633 del 21.09.2017 con cui il Ministero dell'Ambiente - Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha comunicato l'esito della procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., escludendo l'iniziativa dalla VIA nel rispetto di prescrizioni;

CONSIDERATE inoltre le note inviate dalla società unitamente all'istanza n. 11222017 del 03.03.2017:

- nota n. 275 del 09.01.2017 con cui il Comando provinciale dei VVF di Livorno ha espresso parere favorevole all'iniziativa nel rispetto di alcune indicazioni;
- nota del 28.02.2017 recante l'asseverazione di esclusione dall'iter valutativo per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.709 del Codice della Navigazione;

PRESO ATTO delle prescrizioni impartite dagli Enti interessati nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

CONSIDERATO che, a seguito di una scissione parziale asimmetrica, con nota del 01.06.2017 e nota del 06.07.2017, è stata chiesta la voltura dalla ROSEN - Rosignano Energia Spa alla società Six Roses Srl della titolarità delle autorizzazioni relative alla centrale termoelettrica ubicata nello stabilimento Solvay di Rosignano e della istanza di modifica di cui alla nota n. 11222017 del 03.03.2017;

VISTO il decreto N°55/03/2017 VL del 20.11.2017 con cui la titolarità delle autorizzazioni relative alla centrale termoelettrica ubicata nello stabilimento della Solvay di Rosignano Marittimo è stata volturata dalla società ROSEN - Rosignano Energia Spa alla società Cogeneration Rosignano Spa, con sede legale in viale Lombardia n. 20 - Bollate (MI), Codice Fiscale e Partita Iva n. 09669820962;

VISTO l'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs n. 165/2001 sul passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (cosiddetto "Pantouflage") e la circolare MiSE applicativa del 25/01/2016;

VISTA la nota del 14.11.2017 (prot. MiSE n. 26463 del 15.11.2017) con cui la Cogeneration Rosignano Spa ha dichiarato, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri



autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione allo specifico procedimento oggetto della presente determinazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

PRESO ATTO che l'istanza presentata dalla ROSEN-Rosignano Energia Spa, oggi Cogeneration Rosignano Spa, è finalizzata a ottenere l'Autorizzazione Unica prevista dalla legge n. 55/2002 e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla conferenza di servizi, fermo restando le valutazioni del Ministero dell'ambiente, in particolare gli adempimenti in materia di AIA;

VISTI gli atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 15.11.2017 (prot. MiSE n. 26628 del 16.11.2017) con cui la società stima necessari 3 mesi per la realizzazione degli interventi oggetto dell'istanza;

CONSIDERATO che il MiSE, con nota n. 24033 del 16.10.2017, ha concluso favorevolmente l'istruttoria e ha proposto alla Regione Toscana l'adozione dell'intesa nei termini di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 55/2002;

VISTA la delibera della Giunta della Regione Toscana n. 1263 del 13.11.2017 con cui è stata formalizzata l'intesa, ai sensi della legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTA la determinazione adottata dall'ufficio istruttore in data 21.11.2017, sulla base delle specifiche risultanze della conferenza di servizi semplificata, tenuto conto dei pareri acquisiti, viste le determinazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisita l'intesa della Regione Toscana;

D E C R E T A

Art. 1

La Cogeneration Rosignano Spa - con sede legale in viale Lombardia n. 20 - Bollate (MI), Codice Fiscale e Partita Iva n. 09669820962 - è autorizzata, ai sensi della legge n. 55/2002, a modificare l'attuale configurazione produttiva della centrale termoelettrica ubicata nello stabilimento Solvay di Rosignano Marittimo (LI) mediante la sostituzione del turbogas esistente TG1 con una nuova unità più potente da 176 MWe, la disconnessione permanente della turbina a vapore esistente da 82 MWe e la realizzazione di un nuovo collegamento per il vapore a BP, in conformità al progetto presentato (istanza n. 11222017 del 03.03.2017 - prot. MiSE n. 5555 del 06.03.2017) e alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e sinteticamente riportate in allegato.

Art. 2

La Cogeneration Rosignano Spa è tenuta a realizzare le attività autorizzate entro 3 mesi dalla data del presente provvedimento.

La Cogeneration Rosignano Spa deve inviare preventiva comunicazione dell'avvio e della conclusione dei lavori al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dell'interno e al Ministero della salute nonché alla Regione Toscana, alla Provincia di Livorno, al Comune di Rosignano Marittimo, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Livorno, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3.

Dette comunicazioni devono essere inviate a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni.

La realizzazione degli interventi dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, quale



risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della conferenza di servizi semplificata e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate.

Qualora si rendessero necessarie eventuali modifiche, anche in corso d'opera, al progetto approvato o variazioni nei tempi, la Cogeneration Rosignano Spa dovrà presentare domanda al Ministero dello sviluppo economico e/o al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per attivare la procedura pertinente.

Art. 3

La Cogeneration Rosignano Spa è tenuta al rispetto delle prescrizioni riportate in Allegato, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso.

Restano ferme tutte le prescrizioni eventualmente non comprese nell'Allegato, dettate dalle Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento.

Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare.

A conclusione dei lavori, la Cogeneration Rosignano Spa è tenuta a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dell'interno e al Ministero della salute nonché alla Regione Toscana, alla Provincia di Livorno, al Comune di Rosignano Marittimo, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Pisa e Livorno e al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Livorno, un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.

Il rapporto deve essere inviato anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza.

Art. 4

L'esercizio dell'impianto, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

La pubblicazione dell'Estratto dovrà essere effettuata a cura della società autorizzata al massimo entro 3 mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.

Roma, li **23.11.2017**

IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott.ssa Rosaria Romano



ALLEGATO (parte integrante e sostanziale del decreto N°55/07/2017)

- Prescrizioni formulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e contenute nella nota n. 21633 del 21.09.2017 (decreto di esclusione VIA n. 258 del 14.09.2017):

- “[...] 1. Il Proponente dovrà ottenere il nulla osta alla realizzazione dei lavori, con particolare riferimento alla realizzazione della platea di alloggiamento del nuovo container per i trasformatori, dal Comune di Rosignano Marittimo, ente competente della bonifica del sito contaminato su cui insiste la Centrale di cui trattasi (area U1F1). Il nulla osta di cui trattasi dovrà essere inviato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per verifica di ottemperanza.

2. Il Proponente dovrà predisporre un piano di monitoraggio delle emissioni acustiche relativo alla fase di cantiere, in modo da mitigare eventuali impatti si dovessero generare in tale fase sui recettori individuati in fase di caratterizzazione della componente. In linea generale, tale piano dovrà prevedere che:

- a) le lavorazioni dovranno essere effettuate esclusivamente in periodo diurno;
- b) gli impianti fissi e le aree di lavorazione più rumorose dovranno essere posizionate alla massima distanza possibile dai ricettori sensibili eventualmente presenti nelle aree limitrofe al cantiere;
- c) dovrà eventualmente essere previsto l'utilizzo di barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose.

3. Relativamente alle emissioni in atmosfera, i limiti alle emissioni che si applicano, intesi come valori medi giornalieri su base oraria, sono i seguenti:

CAMINO TG1

- NOx (espresso come NO₂): 30 mg/Nm³ (gas secco e 15% O₂)

- CO: 20 mg/Nm³ (gas secco e 15% O₂)

CAMINO TG2

- NOx (espresso come NO₂): 40 mg/Nm³ (gas secco e 15% O₂)

- CO: 20 mg/Nm³ (gas secco e 15% O₂)

Dopo un anno dalla messa in esercizio dell'impianto, il Proponente dovrà redigere un rapporto basato sui monitoraggi delle emissioni a partire dalla messa in esercizio commerciale dell'impianto, che diano conto dei valori medi orari e giornalieri degli inquinanti registrati ai camini. Tale rapporto dovrà essere inviato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini delle opportune considerazioni ed eventuali ulteriori prescrizioni sui limiti di emissione, con particolare riferimento all'NO₂ (in quanto precursore della formazione di ozono troposferico). Tali prescrizioni potranno includere anche l'applicazione di idonei sistemi di abbattimento, ove i monitoraggi non mostrino una riduzione significativa dei valori limite medi orari e giornalieri di NO₂ rispetto al valore autorizzato.

4. Relativamente alle emissioni acustiche, il Proponente dovrà fornire un aggiornamento delle valutazioni di impatto acustico, a seguito della messa a regime dei nuovi impianti. Tale aggiornamento deve essere redatto, in conformità con gli indirizzi riportati nella Del. G.R. n. 857/2013, da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 2 della L 447/95 ed inviato alla Regione Toscana entro 6 mesi dalla messa a regime dei nuovi impianti.

- Verifiche di ottemperanza

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito:

Prescrizione: 1)

Termine per l'avvio della Verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente coinvolto: Comune di Rosignano Marittimo



Prescrizione: 2)

Termine per l'avvio della Verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Prescrizione: 3)

Termine per l'avvio della Verifica di ottemperanza: POST OPERAM

Ente vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Prescrizione: 4)

Termine per l'avvio della Verifica di ottemperanza: POST OPERAM

Ente vigilante: Regione Toscana”

- Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radio elettrico e contenute nella nota n. 44072 del 10.07.2017:

- “[...] si rilascia per quanto di competenza, ai sensi degli artt. 95-97-98 del D.Lgs. 01/08/2003 n°259, il NULLA OSTA alla costruzione ed esercizio della modifica in oggetto, alle seguenti condizioni:

-Siano tutelate eventuali interferenze elettriche con impianti della Rete Pubblica di telecomunicazione.

-Sia garantita il rispetto della compatibilità elettromagnetica come stabilito dalle norme CEI 103-6 ediz. 1992-12 fasc. 4091 del Comitato Elettrotecnico Italiano.

-Tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata.

-Sarà cura da parte dell'Ispettorato Territoriale della Toscana, la prevista verifica tecnica per il rispetto delle prescrizioni sopra citate.

Il presente NULLA OSTA viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione presentata da codesta Società, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n° 1775/1933 e dal D.L. n.259 del 1-08-2003.”

- Prescrizioni formulate dalla Regione Toscana e contenute nella delibera n. 1263 del 13.11.2017:

- “[...] il proponente implementi un sistema di pubblicizzazione dei valori di emissione in atmosfera anche mediante l'utilizzo dei pannelli elettronici informativi, già installati sul territorio comunale ed attualmente recanti le informazioni relative alle emissioni per la centrale Turbogas Roselectra.”.

- Prescrizioni formulate dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Provincie di Pisa e Livorno e contenute nella nota n.3380 del 21.03.2017:

- Parere ambito paesaggistico

“[...] si ritiene di esprimere nel merito che per l'intervento si debbono adottare cromie in linea con il sito;

- Parere ambito archeologico

“[...] qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della legislazione vigente in materia (art.90 e ss, D.Lgs 42/2004, artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché art. 733 del Codice Penale), di sospendere i lavori, avvertire entro 24 ore questa Soprintendenza o la Stazione dei Carabinieri competente per territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Si segnala, inoltre, che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area interessata dall'intervento potrebbe comportare una variante al progetto approvato nonché la necessità di effettuare indagini archeologiche volte alla documentazione e alla tutela dei rinvenimenti.”



- Prescrizioni formulate dal Comando provinciale dei VVF di Livorno e contenute nella nota n. 275 del 09.01.2017:

- “[...] esaminati gli elaborati tecnici ricevuti, si comunica che il progetto prodotto è conforme alle regole tecniche e ai criteri generali di prevenzione incendi.

Si esprime parere favorevole alla sua realizzazione a condizione che siano puntualmente osservate le norme vigenti, anche per quanto non indicato nella relazione e negli elaborati grafici.

A lavori ultimati e comunque prima dell’avvio dell’esercizio dell’attività, il legale rappresentante dovrà attivare la procedura prevista dall’art. 4 del richiamato DPR 151/2011 “Controlli di prevenzione incendi” e produrre quanto indicato dall’art. 4 del D.M. 7/8/2012, secondo quanto di seguito indicato:

- a) Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
- b) Asseverazione attestante la conformità dell’attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché al progetto approvato;
- c) Documentazione tecnica attestante la regolarità degli impianti, strutture, ecc., in conformità all’allegato D.M. 7/8/2012;
- d) Attestazione del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale n°15457575 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato sezione di Livorno-Servizi a pagamento rei dai VV:F per un importo pari a € 432,00 con la seguente causale PRAT. 29292 –

La SCIA a firma del titolare deve essere redatta e presentata in duplice copia, secondo il modello riportato in allegato alla circolare MI-Dip VVF – DCPST N.200 del 31.10.2012 e deve essere resa sotto forma di atto notorio o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA sarà effettuata la visita tecnica di controllo prevista per accertare il rispetto delle prescrizioni di prevenzioni incendi nonché la sussistenza dei requisiti antincendio.

In occasione del sopralluogo potrà emergere l’eventuale esigenza di ulteriori interventi per il potenziamento del livello di sicurezza, qualora la situazione riscontrata evidenzia elementi e fattori di rischio non rilevanti e/o non valutati nella documentazione progettuale presentata.

All’atto della visita di controllo saranno verificati anche gli adempimenti previsti dal D.Lvo 81/2008.

- Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare:

1. La società Cogeneration Rosignano Spa è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare l’avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
2. La società Cogeneration Rosignano Spa è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato ai sensi del precedente punto 1.